



COMUNE DI CAPOTERRA  
Città Metropolitana di Cagliari

---

6° Settore  
SERVIZI SOCIALI

**BANDO - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 - ANNUALITÀ 2025**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTE:**

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;  
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;  
Deliberazione della Giunta regionale n. 36/36 del 09/07/2025;  
Determinazione della Giunta regionale n. 1505 prot. n. 30028 del 17/07/2025;

**PREMESSO**

Che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 735 del 06/08/2025 è stato approvato il presente bando per **l'annualità 2025**;

**RENDE NOTO**

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando gli aspiranti beneficiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione **anno 2025** a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, e fino ad esaurimento delle risorse assegnate, utilizzando esclusivamente la **modulistica on line predisposta dal Comune**, entro e non oltre il termine del **12 settembre 2025 ore 12:00**.

**ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO:**

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

**1) Cittadinanza** italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli immigrati extracomunitari in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

**2) Titorialità di un regolare contratto di locazione, esclusivamente ad uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata e pubblica**, (escluse le categorie catastali A1, A8, A9), ubicata nel Comune di Capoterra e adibita e occupata a titolo di abitazione principale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula;

3) Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (ex art. 2, comma 1 della Legge 431/1998) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii. e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente; Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato nell'anno 2025.

4) La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Il contratto non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

**Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando:**

a) coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

b) **i nuclei familiari** nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;

c) **i titolari di** contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;

d) gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione;

e) coloro che presentano le domande oltre il termine perentorio del 12/09/2025 ore 12:00;

f) coloro che superino i requisiti economici di cui all'art. 3 del presente Bando.

## ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti facenti parte della famiglia anagrafica.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

## ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

**Fascia A:** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a **€ 15.688,40** ( $€ 603,40 * 13 * 2$ ) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

**Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 16.828,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

## ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

**Fascia A:** l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

**Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B di cui al presente articolo.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, saranno ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, sino alla concorrenza del contributo massimo spettante.

#### **ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva e successivamente alla liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Altresì il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accredito, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.
6. marca da bollo a norma di legge;

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

- 1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

#### **ART. 6 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

#### **ART. 7 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN PIU' COMUNI.**

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;

Totale canone annuo = 1.000,00 + 2.600,00 = 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1=  $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$ ;

Contributo Comune 2=  $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$ .

#### **ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO**

Le istanze di contributo dovranno essere presentate online attraverso il sito del Comune di Capoterra entro e non oltre il **12/09/2025 ore 12:00**, pena l'esclusione.

L'apposita procedura sarà accessibile dalla sezione "**Istanze Online**" del sito comunale e può avvenire esclusivamente utilizzando i sistemi di autenticazione SPID, CIE, CNS.

Per chiarimenti e informazioni sarà possibile contattare:

-dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al numero 0707239411- Dott.ssa Daniela Piras.

La domanda deve essere presentata **da un solo componente del nucleo familiare**, così come **risultante dallo stato di famiglia**. **Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.**

#### **ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata e pubblica sita nel Comune di Capoterra e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 2) Copia dell'adesione al D.l. n.23 del 2021 art.3 "cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'annualità corrisposta;
- 3) Solo per gli immigrati extracomunitari regolare titolo di soggiorno, in corso di validità.

Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce;
6. marca da bollo a norma di legge.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre:

- 1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante in entrambi i casi l'avvenuto pagamento del canone di locazione;

#### **ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l'amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all'art.53 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021 e dell'art 1 del Decreto legge del 24/06/2021 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003, unicamente per le facoltà connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di armonizzazione dei dati personali.

#### **ART. 11 -DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Capoterra, lì 06/08/2025

Il Responsabile del Settore  
f.to Dott.ssa Antonella Marongiu